

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA
PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 230/95 E
S.M.I. PER LA DETENZIONE DI APPARECCHIATURE RADIOGENE INSTALLATE PRESSO LE
SEDI DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
CIG ZDE2B0FB7E**

tra

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, anche “Agenzia” o “Committente” o “AdeR”), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Responsabile della _____ e Procuratore speciale, Sig. _____, domiciliato per la carica ove sopra, all'uopo delegato;

e

_____ (di seguito anche solo “Appaltatore”) con sede legale in _____, via _____ n. ___, C.F. _____, P.I. _____, in persona del rappresentante legale, _____, domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria dell'R.T.I./Consorzio _____ composto da _____.

Premesso

- che con Determina del Responsabile del Settore Acquisti n. 232 del 6/12/2019 prot. n. 2019/9161643, Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta, attraverso la piattaforma ASP messa a disposizione da Consip S.p.A., per l'acquisizione del servizio professionale di sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., per la detenzione di apparecchiature radiogene installate presso le proprie sedi;
- che all'esito della suddetta procedura, l'Appaltatore ha presentato la migliore offerta individuata sulla base del minor prezzo, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. ___/___ del _____, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione della procedura in favore dell'Appaltatore;

- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione ha acquisito efficacia;
- che qualora dovessero emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all'Appaltatore il presente contratto sarà risolto di diritto;
- che l'Appaltatore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l'Appaltatore è in possesso delle polizze indicate nel successivo art. 14.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato "A" (Capitolato tecnico e relativi allegati);
 - Allegato "B" (Offerta Economica dell'Appaltatore);
 - Allegato "C" (Atto di designazione a Responsabile del trattamento dati).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto d'appalto;
 - Capitolato tecnico e relativi allegati;
 - Offerta Economica dell'Appaltatore;
 - Atto di designazione a Responsabile del trattamento dati.

Articolo 2

Oggetto

1. Con il presente Contratto l'Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio professionale di

sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., per la detenzione di apparecchiature radiogene installate presso le sedi di AdeR, per mezzo di Esperto Qualificato in possesso di abilitazione di secondo grado o superiore come previsto dall'art. 78 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i..

2. Come meglio specificato nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati, l'Esperto Qualificato dovrà svolgere le seguenti attività:

- espletare le attribuzioni di competenza, con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. . n. 230/95 e s.m.i.;
- assistere AdeR nell'espletamento degli atti tecnici e amministrativi derivanti dalla normativa richiamata;
- assistere, per gli aspetti tecnico-operativi, il Datore di lavoro, i Dirigenti e i preposti nell'espletamento delle attribuzioni di loro competenza;

è tenuto inoltre:

- alla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- all'assistenza, nell'ambito delle proprie competenze, al datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;
- all'analisi del fabbisogno formativo/informativo in termini radio protezionistici al fine di organizzare i corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per il personale esposto ai rischi connessi con le radiazioni ionizzanti;
- a fornire assistenza continuativa nelle problematiche relative alla radioprotezione con reperibilità cinque giorni su sette in orario di lavoro (08:00-17:00).

Sono previste 3 verifiche ordinarie per ognuna delle 7 macchine presenti nelle sedi di AdeR e 4 verifiche straordinarie totali.

Articolo 3

Durata

1. Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione, dalla quale decorreranno i termini per l'esecuzione delle attività di avvio del servizio, previste al paragrafo 2 del Capitolato tecnico.

2. Il Contratto avrà scadenza dopo 36 mesi dalla sottoscrizione del Contratto.

Articolo 4

Corrispettivi

1. Il corrispettivo unitario spettante all'Appaltatore a fronte della corretta e completa esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto è stabilito in Euro _____ (euro _____) oltre IVA e comprensivo di qualsiasi altro onere accessorio ed aggiuntivo. In ragione delle modalità di esecuzione del servizio è esclusa la presenza di rischi da interferenze e pertanto i relativi oneri della sicurezza sono pari ad Euro 0,00.
2. Tenuto conto dei fabbisogni complessivi stimati per tutta la durata di erogazione del servizio, il corrispettivo spettante all'Appaltatore a fronte della corretta e completa esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è stabilito nella misura complessiva massima di € _____,00 (euro _____/00) oltre IVA e comprensivo di qualsiasi altro onere accessorio ed aggiuntivo.
3. Il corrispettivo effettivo maturato dall'Appaltatore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Responsabile del Procedimento.
4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna, durante l'esecuzione dell'appalto, a non sollevare alcuna eccezione relativa alle quantità effettivamente richieste garantendo, nel rispetto del corrispettivo contrattuale massimo, l'evasione di tutte le commesse affidate, fino alla concorrenza, nell'intero periodo contrattuale, dei volumi stimati.
5. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 2 del presente articolo non vincola in alcun modo l'Agenzia a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
6. Il corrispettivo complessivo ed il corrispettivo unitario sopra indicati si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dall'Appaltatore.

7. I corrispettivi (complessivo ed unitario) contrattuali sono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. I predetti corrispettivi coprono e compensano tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i servizi oggetto di affidamento, secondo le modalità precisate nel paragrafo 2 del Capitolato tecnico.
2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla

sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.

7. L'Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
8. L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
9. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
10. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dall'Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per l'Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
8. L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere

alla sostituzione delle risorse allontanate, con altre in possesso delle medesime competenze.

9. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

10 Con riferimento al servizio oggetto della gara d'appalto ed alle Linee Guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali", trattandosi di attività che richiede una "specificata e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse", non sono inserite clausole sociali, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7

Penali

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l'Agenzia potrà applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali previste dal Capitolato tecnico con le modalità indicate nel Capitolato medesimo.
2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; troverà applicazione quanto previsto al successivo art. 10 comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle

di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del risarcimento dovuto all'Appaltatore si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo Decreto, in quanto compatibili.

Articolo 9

Fatturazione e modalità di pagamento

1. La fatturazione del corrispettivo avverrà in rate semestrali posticipate di pari importo, previa verifica del Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate.
2. Il Rup, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà al Fornitore, entro 10 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, il documento recante la "Regolare Esecuzione", sulla base del quale il Fornitore medesimo potrà emettere la relativa fattura.
3. Sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Il RUP, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del Contratto, procederà in contraddittorio con l'Appaltatore all'ultima verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il RUP provvederà a rilasciare l'attestazione di "Regolare Esecuzione" e - qualora le attività commesse all'Appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà l'Appaltatore all'emissione della fattura a titolo di saldo del corrispettivo spettante per le prestazioni eseguite. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.
5. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 ogni fattura emessa nei confronti della Agenzia delle entrate-Riscossione, comprensiva dell'IVA, dovrà contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, all'Appaltatore sarà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata dall'Agenzia direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla

normativa fiscale. La fattura elettronica priva della citata indicazione sarà rifiutata.

6. La fattura dovrà essere intestata a Agenzia delle entrate-Riscossione – Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 CF e P.IVA 13756881002.
7. L'Appaltatore dovrà riportare sulla fattura elettronica il Codice IPA UFQK7Y, il numero di CIG del contratto, nonché dovrà completare, secondo la tipologia di bene/servizio, i campi facoltativi indicati al link <https://www.agenziaentraterriscossione.gov.it/it/il-gruppo/amministrazionetrasparente/BandiDiGaraEcontratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/bandi-e-avvisi/albo-fornitori/fatturazione-elettronica/>.
8. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la corresponsione di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% calcolato sul valore contratto. Per termini, le condizioni e le modalità di corresponsione dell'anticipazione, nonché per il suo recupero si fa rinvio a quanto indicato nel già sopra richiamato art. 35, comma 18.
9. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato all'Appaltatore ed acceso presso Banca _____ A.B.I. _____, C.A.B. _____, IBAN _____. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
10. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
 - nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____;
 - nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____.
11. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

12. L'Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
13. L'Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, l'Appaltatore si obbliga ad inviare all'Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dall'Appaltatore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
14. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall'Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, l'Agenzia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
15. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Agenzia, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
16. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 10

Recesso

1. L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC.
2. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.
3. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 11

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'appaltatore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (assicurazioni), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del Contratto;

- b) mancanza o perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) perdita di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016:

- abilitazione di secondo grado o superiore come previsto dall'art. 78 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i..

d) negli altri casi previsti nel presente Contratto.

4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.
5. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Agenzia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'Appaltatore.
6. Troverà applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 13

Assicurazioni

1. L'Appaltatore terrà indenne l'Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente contratto, in particolare di una polizza RCT/O (Responsabilità civile verso

terzi e verso prestatori d'opera) n. _____ e di una polizza RCP n. _____.

3. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato all'Agenzia o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Agenzia. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell'appalto, l'appaltatore dovrà fornire copia autentica dell'atto di rinnovo. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
5. Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dall'Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

Articolo 14

Subappalto/Divieto di subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in misura pari al ____% dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:

a.;

b.

2. A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Agenzia la documentazione di cui all'art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L'Agenzia rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
4. L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall'appaltatore, salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
6. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Agenzia revocherà l'autorizzazione al subappalto.
9. L'Appaltatore sarà obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l'Agenzia sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
10. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Agenzia

inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
12. Resta comunque inteso che non è considerato subappalto il sub-affidamento di attività specifiche e non principali a lavoratori autonomi. I Fornitori prendono atto che in caso di sub-affidamento, troveranno comunque applicazione le disposizioni dettate sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nei termini previsti dall'ANAC nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ("filiera rilevante delle imprese").
13. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 15

Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.
2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.
3. Al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Articolo 16

Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

Articolo 17

Trattamento dati personali

1. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
2. L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
3. Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome e cognome, codice fiscale, domicilio fiscale ed altre informazioni anagrafiche – dei soggetti destinatari degli atti della riscossione oggetto di notifica.
4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento), nonché di quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito anche solo Codice privacy).
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
6. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, l'Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

7. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
8. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con l'atto di designazione allegato al presente contratto, che ne costituisce parte integrante (All. D).
9. Il Fornitore ne acquisisce le derivanti responsabilità secondo le modalità e le istruzioni di cui al medesimo atto che sottoscrive in segno di accettazione. I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. I dipendenti del Fornitore, individuati ai fini del presente Contratto come "messi notificatori" sono individuati quali "persone autorizzate" al trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari degli atti della riscossione, ai sensi del suindicato Regolamento ed opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite per l'esecuzione del Servizio. Per effetto dell'atto di cui all'allegato D e del relativo trattamento, il Responsabile si impegna ad adottare tutte le necessarie misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, al fine di assicurare la riservatezza, l'integrità e la sicurezza dei dati, nonché ad adottare e/o implementare le misure di cui al Provvedimento del Garante della privacy del 27/11/2008 e s.m.i., in funzione delle quali è conservata direttamente e specificatamente, per ogni evenienza, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, che può essere richiesta se necessaria. Il Fornitore si obbliga in forza del presente Contratto – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque altro collabori con la sua attività – al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati personali eventualmente messi a disposizione dalla Società Contraente e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per

le attività connesse all'esecuzione del presente Contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. Salvo che per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore, le persone autorizzate e gli Amministratori di Sistema sono sottoposti, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999, al segreto di ufficio relativamente a tutte le notizie, le informazioni ed i dati di cui ciascuno sia venuto/a in possesso e/o a conoscenza a seguito e per effetto della sottoscrizione nonché dell'esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare immediatamente ad Agenzia qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati e comunque manleverà l'Agenzia per ogni costo, onere, danno, spesa, pregiudizio o responsabilità dovesse a qualunque titolo derivare alla medesima dall'inosservanza degli obblighi prescritti dal Regolamento e dal Codice privacy e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia di riservatezza, nonché dall'inosservanza dei compiti, delle istruzioni e delle misure di sicurezza di cui sopra.

10. Nell'esecuzione delle attività del presente Contratto, l'Appaltatore, in veste di Titolare del trattamento, ex art. 4, paragrafo 1, numero 7) del Regolamento, comunicherà ad Agenzia i dati personali dei propri dipendenti individuati per svolgere le mansioni di "messo notificatore", in base a quanto previsto dal par. 5.2 del Capitolato tecnico, che rinvia all'art. 45 del D.Lgs. n. 112/99.
11. Sulla scorta di tale ultima disposizione normativa, l'Agenzia provvederà alla nomina dei messi notificatori e tratterà i dati personali di questi ultimi in qualità di autonomo titolare del trattamento connesso allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
12. Le Parti, quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali dei dipendenti dell'Appaltatore, individuati ai fini del presente Contratto come "messi notificatori", si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare tali dati personali secondo i già citati principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni tutte del Regolamento e del Codice privacy, fornendo, in particolare, agli stessi soggetti le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.
13. In relazione ai dati in questione, le Parti si impegnano a non comunicare i medesimi a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente

previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

14. Il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento."

Articolo 18

Responsabile del procedimento

1. L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del Procedimento il sig. Paolo Vola.
2. Tutte le comunicazioni inerenti all'esecuzione del presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo Pec all'indirizzo _____

Articolo 19

Responsabile di contratto per l'Appaltatore

1. L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Agenzia.
2. Il Responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare _____;
 - Telefono _____;
 - Email _____;
 - PEC _____.
4. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
5. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

6. Il Responsabile di contratto dell'Appaltatore opererà in collegamento con il Rup di Agenzia, coordinandosi con il medesimo.
7. Il Responsabile di contratto sarà coadiuvato dai Referenti regionali, rappresentanti del Fornitore per la regione di competenza.

Articolo 20

Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità dell'Agenzia consultabile sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e del Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 21

Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 22

Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

L'Appaltatore
firmato digitalmente

Agenzia delle entrate-Riscossione
firmato digitalmente

**ALLEGATO 3
AL DISCIPLINARE DI GARA-
SCHEMA DI CONTRATTO**

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C.: art. 8 (penali), art. 9 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 10 (recesso), art. 11 (risoluzione), art. 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 13 (assicurazioni), art. 16 (riservatezza), art. 21 (foro competente).

L'Appaltatore

firmato digitalmente

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.